



tax
news

 **UHY Italy** provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati SpA, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of **UHY Italy**.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of **UHY** International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible. However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: incentivi fiscali alle imprese introdotti dal Decreto Cura Italia

Con la presente Taxnews, proseguendo nell'illustrazione di ulteriori novità fiscali del Decreto Cura Italia, (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020), diamo conto di alcuni **incentivi fiscali alle imprese** e ai lavoratori autonomi, introdotti per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

1. Credito d'imposta per botteghe e negozi che pagano canoni di locazione

Ai soggetti che svolgono attività d'impresa (sia come ditte individuali che come società) è riconosciuto, per l'anno 2020, un **credito d'imposta pari al 60% dell'eventuale canone di locazione relativo al mese di marzo 2020**, in relazione agli immobili di categoria catastale **C/1 (negozi e botteghe)**. Tale credito d'imposta è utilizzabile soltanto in compensazione per pagare altri tributi, contributi e premi INAIL ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997.

Il credito d'imposta **non spetta**, tuttavia, alle imprese che esercitano le attività che sono state individuate come "essenziali" dal DPCM 11 marzo 2020, allegati 1 e 2: si tratta di una serie di attività di commercio al dettaglio, tra cui, ad esempio, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità, le cui attività non sono state sospese.

2. Credito d'imposta al 30% per gli investimenti pubblicitari nel 2020

Per effetto del Decreto Cura Italia, è stata modificata la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 50/2017, introducendo, in sostanza, un regime straordinario per il 2020. In particolare,

viene stabilito che il credito d'imposta, **limitatamente all'anno 2020**, sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella **misura unica del 30% del complessivo valore degli investimenti pubblicitari effettuati**, in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto degli stanziamenti previsti. Viene quindi modificata la misura dell'agevolazione che, a regime, era prevista in misura pari al 75% degli investimenti pubblicitari incrementali.

Si rammenta che l'agevolazione spetta a **imprese, lavoratori autonomi** ed enti non commerciali per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Sono **escluse** le spese sostenute per: l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia; la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo; grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line. La nuova disposizione prevede, inoltre, che ai fini della concessione del credito d'imposta si applichino, per i profili non derogati

dalla medesima disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al DPCM 16 maggio 2018 n. 90.

Per poter accedere all'agevolazione, i soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito modello:

- la "comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;

- la "dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Per l'anno 2020, viene stabilito che la comunicazione telematica per l'accesso al credito d'imposta ex art. 5, comma 1, del DPCM 16 maggio 2018 n. 90 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° e il 30 settembre del medesimo anno (quindi dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020), ferme restando le precedenti modalità. Pertanto, tale comunicazione sarà presentata al Dipartimento per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare"), direttamente o da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo,

se il richiedente fa parte di un gruppo societario. Restano **comunque valide**, per espressa disposizione, le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2020 (periodo di presentazione previsto in via "ordinaria").

3. Contributi rapidi per le imprese che iniziano a produrre o fornire dispositivi medici

E' stato emanato un bando per le imprese che si attivano per produrre o fornire dispositivi medici con contributi fino al 100% del finanziamento fino ad un massimo di 800 mila euro, con anticipo del 60% senza garanzie e istruttorie in cinque giorni. Le domande potranno essere presentate **dal 26 marzo**, come previsto dall'ordinanza n. 4/2020 del Commissario straordinario all'emergenza pubblicata sulla G.U. n. 78 del 24 marzo 2020. I primi incentivi autorizzati in deroga dall'Unione Europea per combattere la crisi da Covid-19 sono destinati alle imprese che si attivano per la produzione e la fornitura di dispositivi medici, quali ventilatori e dispositivi di protezione individuale: maschere, occhiali, abiti e tute di sicurezza.

Tecnicamente, il bando prevede la concessione di un finanziamento pari al 75% della spesa ammissibile. Ma se l'impresa richiedente riesce a realizzare l'investimento in quindici giorni, il finanziamento si trasforma in un contributo a fondo perduto del 100%. Se l'impresa realizza invece l'investimento in trenta giorni o in sessanta giorni, la percentuale scende rispettivamente al 50% e al 25%. Per i progetti a lunga durata, dal sessantesimo giorno in poi, l'incentivo consiste in un mutuo agevolato a tasso zero a copertura del 75% del programma

di spesa, rimborsabile in sette anni.

4. Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

È stato previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus Covid-19. Con un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno emanate le relative disposizioni attuative.

5. Fondo per il reddito di ultima istanza utilizzabile anche dai lavoratori autonomi

Tenuto conto del fatto che i liberi professionisti iscritti a forme di previdenza privata obbligatoria, in sostanza le professioni "ordinistiche", non possono beneficiare dell'indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo, di cui al Decreto Cura Italia (tale indennità, di cui abbiamo dato conto nella precedente Taxnews n. 7/2020, infatti, riguarda, tra le altre categorie, i liberi professionisti titolari di partita IVA, ma a condizione che siano iscritti alla gestione separata INPS), **lo stesso Decreto** ha previsto l'Istituzione di un **"Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus Covid-19"**.

Di tale fondo, istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, possono beneficiare i **lavoratori dipendenti, i collaboratori domestici e i lavoratori autonomi** che, in conseguenza dell'emergenza

epidemiologica da Covid-19, hanno **cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**. Con riferimento ai lavoratori autonomi, è stato precisato che sono interessati ai benefici del Fondo i professionisti "iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ENASARCO, ecc.) e alle Casse Interprofessionali di cui al D.Lgs. n. 103/1996.

Il Fondo è volto a garantire il riconoscimento di un'indennità, nel **limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020**. Mediante uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dal 17 marzo 2020, saranno definiti i **criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità in questione, nonché l'eventuale quota** del limite di spesa di 300 milioni per l'anno 2020 **da destinare**, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, **al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria**. L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito tassabile, non potrà essere cumulata con altre indennità e non spetta ai titolari di reddito di cittadinanza.

6. Incentivi per le compagnie aeree

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione

a causa del Covid-19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Enac che, alla data del 17 marzo 2020 (di emanazione del Decreto) esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con decreto ministeriale saranno emanate le regole applicative degli aiuti in questione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

7. Trasformazione delle DTA su perdite e ACE in crediti d'imposta per le società che cedono a titolo oneroso crediti non incassati – agevolazione estesa all'intero territorio nazionale

Il Decreto ha riscritto integralmente l'art. 44-bis del Decreto crescita D.L. n. 34/2019, che era rubricato "Incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia meridionale", con l'obiettivo di incentivare la cessione di crediti deteriorati (sia di natura commerciale che di finanziamento) delle imprese, introducendo la possibilità **di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (le cosiddette "DTA") riferite a perdite fiscali ed ACE** (anche se non iscritte in Bilancio) per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi.

La novità rilevante è il fatto che l'agevolazione, che in precedenza era riservata soltanto alle aziende del Sud Italia che al 1° gennaio 2019 avevano sede legale in Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia o Sardegna e che

decidevano di partecipare a un'operazione di fusione, scissione o conferimento d'azienda o di ramo d'azienda, con il Decreto Cura Italia è **stata estesa a tutto il territorio nazionale e non richiede più la partecipazione ad un'operazione di aggregazione aziendale**. Come indicato nella relazione illustrativa al Decreto, l'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo – in forma di credito d'imposta - di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale.

7.1 Come si calcola l'agevolazione DTA

In particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti verso debitori inadempienti (crediti scaduti da oltre 90 giorni), la norma introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a:

- a) perdite fiscali riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, alla data della cessione;
- b) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai fini ACE (art. 1, comma 4, del D.L. n. 201/2011) non ancora dedotto o usufruito come credito d'imposta alla data della cessione.

Si evidenzia che il Decreto, al fine di consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ha disposto che, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 84 TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un

regime di esenzione dell'utile: quindi la perdita riportabile da considerare non va diminuita dei proventi esenti.

L'agevolazione in commento prevede due limiti ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta:

1) i componenti che possono generare DTA trasformabili sono considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti;

2) il valore nominale dei crediti ceduti entro il 31 dicembre 2020, rilevanti ai fini dell'agevolazione, non può essere superiore a 2 miliardi di euro (per i soggetti appartenenti a gruppi tale limite viene calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti del gruppo). Si considerano a tal fine le società legate da rapporti di controllo ex art. 2359 del codice civile e quelle controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto.

Quindi, ad **esempio**, una società che cede crediti per 500 mila euro, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 100 mila euro di componenti indicati dalla norma, equivalente, con aliquota IRES al 24%, a 24 mila euro.

7.2 Soggetti esclusi e modalità di gestione e utilizzo del credito d'imposta per DTA

L'agevolazione non trova applicazione per le cessioni di crediti avvenute tra società appartenenti allo **stesso gruppo** e alle società per le quali sia stato accertato lo stato o il rischio di dissesto (art. 17 del D.Lgs. n. 180/2015) o lo

stato di insolvenza (art. 5 della legge fallimentare, ovvero art. 2 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza).

La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

- non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'art. 84 TUIR, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta;

- non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze ACE, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione in F24 ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP.

La conversione delle attività in DTA è subordinata all'esercizio dell'opzione di cui all'art. 11 del D.L. n. 59/2016. Tale opzione comporta il pagamento di un canone annuo nelle ipotesi in cui allo stesso ammontare di attività per imposte anticipate non corrisponda un effettivo pagamento di imposte (ciò avviene quando le imposte versate sono superiori a pari alle attività per imposte anticipate). Si evidenzia che non è necessario che tale opzione sia già esercitata alla data di

cessione del credito, in quanto è sufficiente che essa sia esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti. Essa ha efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione dei crediti.

8. Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione

Per effetto del Decreto in commento sono sospesi i termini dei versamenti delle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020, ma non si procede al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Sono altresì sospesi anche:

- gli avvisi di accertamento emessi dall'agenzia delle Entrate esecutivi (decorso il termine utile per il ricorso);
- gli avvisi di addebito degli enti previdenziali (INPS) con valore di titolo esecutivo;
- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- le ingiunzioni fiscali emesse dagli Enti territoriali, di cui al Regio Decreto n. 639/1910 sulle procedure coattive per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;
- gli atti esecutivi che gli Enti locali possono emettere ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge n. 160/2019, sia per le entrate patrimoniali che per quelle tributarie.

I versamenti sospesi dovranno essere **effettuati in un'unica soluzione** entro il

mese successivo al termine del periodo di sospensione, quindi **entro il mese di giugno 2020**.

Nella disposizione manca un rinvio che estenda la sospensione dei pagamenti derivanti da atti diversi da quelli espressamente richiamati, ed in particolare manca l'indicazione delle comunicazioni di irregolarità (cosiddetti avvisi bonari) inviate dall'Agenzia delle Entrate ai fini della liquidazione automatizzata ex articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 o derivanti dal controllo formale ex articolo 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.

E' stato inoltre previsto il differimento al **31 maggio 2020** del termine di versamento del 28 febbraio 2020 relativo alla cosiddetta "*rottamazione-ter*" (di cui ai D.L. n. 119/2018 e n. 34/2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 relativo alla definizione agevolata dei debiti di persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica (cosiddetto "*saldo e stralcio*" - Legge n. 145 /2018).

Il Decreto prevede che si applichi l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, pertanto: a) durante il periodo di sospensione l'agente della riscossione non procederà alla notifica delle carelle e b) la sospensione dei termini delle cartelle e degli altri atti sopra elencati a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali comporta altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche

processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione.



Visitate il nostro sito web:

<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:

info@uhyitaly.com